



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 23-07-15

OGGETTO: PROROGA DELLA VIGENZA DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 30/03/2011 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DI CONSIGLIO N. 11 DEL 16/05/2013.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 17:30 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio Comunale.

Sessione Straordinaria - Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

BETTI CRISTIAN	P	CECCARELLI ELISABETTA	P
FORNARI FEDERICO	A	SPATERNA RODOLFO	P
COVA ELISA	A	TABORCHI MARIO	P
GIANANGELI CRISTINA	P	BRUNELLI FABRIZIO	P
PALTRICCIA FRANCESCO	P	MERLI LUCA	P
CASTELLANI DEBORA	P	GIRALDO MARIA CHIARA	A
RAICHINI MASSIMILIANO	A	CHECCOBELLI SIMONETTA	A
BOCCIO EMANUELA	P	BIANCHI PAOLA	A
SISANI SARA	P		

Partecipa il Segretario Generale VANIA CECCARANI

Presenti n. 11 - Assenti n. 6 - In carica n. 17 - Totale componenti 17

Assume la Presidenza il Sig. RODOLFO SPATERNA nella sua qualità di Vice Presidente e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 19/21 R.G. del 17 dicembre 2014, con il quale sono state attribuite le funzioni e le responsabilità dirigenziali, di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelle previste dal Titolo II – Capo II – del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dallo Statuto comunale e dal Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per l'accesso agli impieghi, dell'Area Amministrativa, alla Dott.ssa Daniela Vincenzini;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, con il quale sono stati prorogati i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015 al 30 luglio 2015;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 12 gennaio 2015 avente ad oggetto “*Esercizio finanziario 2015 – assegnazione provvisoria ai centri di responsabilità delle dotazioni finanziarie e delle risorse umane e strumentali*”;

PREMESSO che:

- l'art. 27 dello Statuto comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 14/2007 e da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 84/2010, prevede che:
 - “1. Il Comune, fatto salvo quanto disposto al comma 2, si costituisce in tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, tramite il Sindaco, su deliberazione di autorizzazione adottata dalla Giunta comunale e trasmessa alle competenti commissioni consiliari per il tramite del Presidente del Consiglio.
 - 2. Il Consiglio comunale individua i criteri generali per disporre, o non disporre, la resistenza in giudizio e la promozione di azioni legali, nonché per individuare le controversie per le quali possono essere delegati a introdurre o a resistere ad un'azione giudiziaria e a nominare l'eventuale difensore, dipendenti con funzioni dirigenziali. Questi ultimi sono comunque tenuti a trasmettere i relativi provvedimenti alle competenti commissioni consiliari, tramite il Presidente del Consiglio”;
- in attuazione di quanto previsto dallo Statuto, il Comune di Corciano, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30 marzo 2011, definiva i criteri per disporre o non disporre la resistenza in giudizio dell'Ente e la promozione di azioni legali, nonché per il conferimento degli incarichi legali, mediante approvazione del Regolamento per il conferimento di incarichi agli Avvocati;
- con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio comunale n. 11 del 16 maggio 2013, veniva modificato il Regolamento predetto, improntando l'attività di selezione del difensore dell'Ente al rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché al rispetto dei piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica per il triennio 2013-2015, di cui all'art. 16, comma IV, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, approvati con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Giunta n. 36 del 25 marzo 2013;
- contestualmente, la natura dell'incarico legale veniva ricondotta al contratto d'opera professionale, di cui agli artt. 2230 c.c. e ss., suo alveo naturale, anche alla luce delle più recenti pronunce in materia (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 2730 dell'11 maggio 2012 – Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR – AVCP , Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011);

ATTESO che attualmente:

- il conferimento di incarichi legali è inquadrato come contratto d'opera intellettuale e come tale è assoggettato alla disciplina di cui agli artt. 2230 e ss del codice civile, e trova fonte normativa appunto nel regolamento comunale citato in premessa;
- il regolamento disciplina, infatti, il conferimento di incarichi di patrocinio legale, assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale dinanzi all'Autorità giurisdizionale di ogni ordine e grado, prevedendo l'istituzione di un apposito Elenco di professionisti, singoli o associati, suddiviso in quattro categorie, differenziate per tipologie di contenziosi (amministrativi, civili, penali e tributari);
- l'Elenco ha validità biennale, dalla data di sua prima formazione, avvenuta con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 75/881 R.G. del 5 agosto 2013;
- gli incarichi professionali vengono affidati dal Responsabile di Area con funzioni dirigenziali, cui è attribuito il Capitolo di spesa del PEG relativo alle “*Spese legali e giudiziali*”, mediante confronto comparativo dei *curricula* di n. 3 (tre) professionisti, secondo l'ordine di iscrizione in Elenco e tenendo conto del foro di competenza della causa da affidare, delle specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum professionale, dello svolgimento di incarichi analoghi in difesa dell'Ente e del progetto di parcella economicamente più conveniente;
- l'individuazione del legale cui affidare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente avviene, di norma, nel rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti nella graduatoria della categoria di appartenenza. Tale principio di rotazione può essere derogato solo nei casi di evidente consequenzialità con altri incarichi precedentemente conferiti e nei casi di specifica esperienza nella materia oggetto del contenzioso, per casi di particolare peculiarità;

CONSIDERATO che:

- in vista della scadenza di validità dell'Elenco in essere, prevista per il prossimo mese di agosto, è emersa la necessità di prorogare, alla data del 31 dicembre p.v., la vigenza del Regolamento comunale per il conferimento di incarichi legali e l'elenco degli Avvocati formatosi sulla base dello stesso, al fine di consentire una continuità nella gestione e nell'affidamento degli incarichi legali, a tutela degli interessi dell'Ente;
- tale necessità risponde all'esigenza di valutare, con la dovuta attenzione, l'eventuale adesione dell'Ente al progetto *in fieri* della Provincia di Perugia, denominato “*Avvocatura Unica Provinciale*”;
- tale progetto di prossima attivazione, prevede l'istituzione di un'Avvocatura Unica Provinciale aperta all'adesione di tutti i Comuni della Provincia che assiste gli Enti aderenti attraverso consulenze, pareri tecnico-amministrativi e la gestione del contenzioso legale in cui il Comune delibera la costituzione in giudizio nella competente sede giurisdizionale;
- il suddetto progetto persegue, in primo luogo, l'annoso e primario obiettivo di contenimento della spesa pubblica, sempre più cogente per le pubbliche amministrazioni a partire dalla emanazione della *spending review*, assicurando, tuttavia, il mantenimento di adeguati standard di servizi e prestazioni di competenza, e, in secondo luogo, la razionalizzazione dell'attività tecnico-giuridica di riferimento e un miglior coordinamento delle modalità di esercizio dell'azione amministrativa, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 (legge Delrio) e secondo un sempre più auspicabile spirito associativo;

CONSIDERATO, altresì, che:

- primario intendimento di questa Amministrazione è quello di procedere ad una ulteriore razionalizzazione della spesa sostenuta per il conferimento degli incarichi legali a tutela degli interessi dell'Ente, attraverso il contenimento e la progressiva riduzione dei costi, al fine di

prevenire dannose situazioni di squilibrio di bilancio e protraendo l'intento perseguito dai programmi e progetti del competente ufficio comunale negli ultimi tre anni;

- nel perseguire tale obiettivo, appare opportuno e doveroso anche valutare il progetto della Provincia di Perugia nella sua complessità, tenendo conto del rapporto costi-benefici, dei servizi offerti e di tutti gli aspetti amministrativi, organizzativi, temporali e finanziari connessi, garantendo, però, allo stesso tempo, continuità nella gestione del settore legale, attraverso la proroga del Regolamento per il conferimento di incarichi legali attualmente in essere, al fine di non creare danni o disguidi amministrativi all'Ente;

EVIDENZIATO che:

- preme ribadire, anche in questa sede, la natura dell'incarico legale quale contratto d'opera professionale, di cui agli artt. 2230 c.c. e ss., anche alla luce delle più recenti pronunce in materia (Tar Campania – Salerno, sentenza 16 luglio 2014, n. 1383, Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 178/2014/PAR);
- l'affidamento, da parte di una Amministrazione pubblica, di un incarico ad un avvocato per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura selettiva, in quanto non costituisce un appalto di servizi legali soggetto al Codice dei Contratti pubblici, ma ad un contratto d'opera professionale affidabile addirittura in via diretta (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 2730 dell'11 maggio 2012);
- i giudici di Palazzo Spada contestano *in toto* l'assunto per cui sia l'attività di assistenza e consulenza giuridica di carattere continuativo, sia il singolo conferimento di un incarico di patrocinio legale, possano essere ricondotti all'interno della nozione di "servizi legali", di cui al punto 21 dell'allegato II B del Codice degli Appalti, ove rientrano i soli affidamenti di servizi legali conferiti mediante appalto, ossia un contratto caratterizzato da un *quid pluris* sotto il profilo dell'organizzazione, della continuità e della complessità;
- in definitiva, il conferimento di un incarico difensivo specifico integra un contratto d'opera intellettuale, *species* del *genus* del contratto di lavoro autonomo e, come tale, esulante dalla nozione di contratto di appalto *ratione materiae* abbracciata dal legislatore comunitario;

DATO ATTO che l'attività di selezione del difensore dell'Ente, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è pur sempre soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa, di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché al rispetto dei piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica per il triennio 2013-2015, di cui all'articolo 16, comma IV, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, approvati con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Giunta n. 36 del 25 marzo 2013;

RICORDATO infine che:

- limitatamente alle controversie dinanzi alle Commissioni tributarie e a quelle dinanzi al Giudice di Pace, la decisione di promuovere liti o resistere in giudizio spetta ai rispettivi Responsabili di Area, titolari di funzioni dirigenziali, i quali possono stare in giudizio personalmente o delegare un dipendente della propria struttura;
- l'iscrizione in Elenco per la categoria "*contenziosi tributari*" è consentita unicamente ai professionisti abilitati dinanzi alle Magistrature superiori (iscrizione Albo Cassazionisti);
- l'iscrizione in Elenco per la categoria "*contenziosi penali*" è invece limitata alle ipotesi in cui l'Ente assuma a proprio carico l'onere di difesa del dipendente nei confronti del quale sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale per fatti o atti direttamente connessi

all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del CCNL (Comparto Regioni – Autonomie locali) del 14 settembre 2000;

RITENUTO doveroso, alla luce delle predette considerazioni svolte, prorogare alla data del 31 dicembre 2015, la vigenza del Regolamento per il conferimento di incarichi legali, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30 marzo 2011, e successivamente modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio comunale n. 11 del 16 maggio 2013, per consentire una continuità nella gestione e nell'affidamento degli incarichi legali, nelle more della formalizzazione e dell'eventuale adesione dell'Ente al progetto della Provincia di Perugia, denominato “*Avvocatura Unica Provinciale*, previo studio del rapporto costi/benefici;

SENTITI gli uffici competenti della Provincia di Perugia in merito al progetto di cui sopra;

DATO ATTO che la II commissione consiliare consultiva permanente “*bilancio, personale, innovazione tecnologica, sviluppo economico, turismo e cultura*” ha esaminato la presente proposta di delibera nella seduta del 13 luglio 2015;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione, il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Amministrativa ed il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che la competenza all'approvazione del suddetto Regolamento appartiene al Consiglio comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma II, lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Legge Delrio);

LETTO il progetto *in fieri* della Provincia di Perugia, denominato “*Avvocatura Unica Provinciale*”;

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE: consiglieri presenti e votanti 11, voti favorevoli 11, voti contrari --, astenuti --;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di prorogare, alla data del 31 dicembre 2015, la vigenza del Regolamento per il conferimento di incarichi legali, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30 marzo 2011 e successivamente modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio comunale n. 11 del 16 maggio 2013, per consentire una continuità nella gestione e

nell'affidamento degli incarichi legali, nelle more della formalizzazione e dell'eventuale adesione dell'Ente al progetto della Provincia di Perugia, denominato “*Avvocatura Unica Provinciale*”, come sopra specificato.

- 3) Di dare atto che l'incarico professionale, conferito sulla base del Regolamento di cui al precedente punto, ha natura di prestazione d'opera intellettuale, di cui agli artt. 2230 e ss. del codice civile.

Ravvisata l'urgenza, STANTE l'imminente scadenza dell' “*Elenco degli Avvocati*”, di cui all'art. 2 del Regolamento per il conferimento di incarichi legali, approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 75/881 R.G. del 5 agosto 2013;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE: consiglieri presenti e votanti 11, voti favorevoli 11, voti contrari --, astenuti --;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4 comma del D. Lgs. 267 del 2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

F.to VINCENZINI DANIELA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE

F.to BALDONI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VANIA CECCARANI

IL PRESIDENTE
F.to RODOLFO SPATERNA

Pubblicazione Albo Pretorio n. 1345 del 06-08-15

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal **06-08-15** al **21-08-15** come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Corciano, li 06-08-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VANIA CECCARANI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Corciano, li 06-08-15



IL Segretario Generale
F.to VANIA CECCARANI

La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno 23-07-2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

Corciano, li 24-07-15



IL Segretario Generale
VANIA CECCARANI